



Comune di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

Segretario Generale Dr. Bernardo G. Triolo	Responsabile P.O. dott.ssa Patrizia Piccione
Sede Centrale – Via Garibaldi n° 5 91025 Marsala (TP) P.I. 00139550818 e-mail: protocollo generale@comune.marsala.tp.it PEC: protocollo@pec.comune.marsala.tp.it Centralino Tel. 0923-993111 - - - 40 linee ricerca automatica Ufficio 0923 - 993221	Protocollo n° Del 127 AGO. 2020

Ai delegati delle liste e dei partiti politici

Oggetto: pro memoria prescrizioni di cui alla legge 6 luglio 2012 n. 96 riguardante, tra l'altro, *misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti delle spese sostenute in occasione della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre 2020.*

La legge 6 luglio 2012, n. 96 (*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*), all'art. 13, ha posto una serie di vincoli riguardo alle spese di propaganda elettorale e agli obblighi di pubblicità delle stesse in occasione delle elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

In sostanza, nei comuni con più di 15.000 abitanti sono previsti specifici tetti di spesa per la campagna elettorale e una serie di controlli successivi.

Con la presente nota si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative, in una logica fattiva collaborazione con gli attori della campagna elettorale.

A) Limiti di spesa-

I limiti di spesa riguardano i candidati alla carica di sindaco, di consigliere comunale ed anche i partiti, movimenti politici e liste che partecipano alla competizione.

I limiti per le spese di propaganda elettorale nei comuni con popolazione compresa fra i 15.000 abitanti e i 100.000 abitanti sono i seguenti:

1) candidato alla carica di Sindaco: € 25.000 + €1,00 per ciascun elettore (euro 94.909);

2) candidati alla carica di consigliere comunale: €5.000 + 0,05 per ciascun elettore (euro 39.954,5);

3) partiti, movimenti politici e liste: escluse le spese sostenute in favore di singoli candidati, €1,00 moltiplicato per il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali (euro 69.909,00).

B) Tipologia spese campagna elettorale.

Come già anticipato, inoltre, per effetto dell'art. 13 della legge 96/2012, si applicano alle elezioni comunali dei comuni con più di 15.000 abitanti una serie di disposizioni contenute nella legge 515/1993 che disciplina le limitazioni di spesa per la campagna elettorale delle elezioni politiche, in particolare:

1) articolo 11, ai sensi del quale si intendono per spese di campagna elettorale quelle relative :

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. Ne consegue che per rispettare i tetti di spesa sopra indicati si dovrà comunque tenere conto anche delle spese forfettarie.

C) Mandatario elettorale.

L'articolo 7 della legge 515/1993, come modificata dalla legge 96/2012, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, prevede che dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (10 agosto 2020), i candidati alla carica di sindaco ed i consigliere comunale possano raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.

La nomina va effettuata anche nell'ipotesi di raccolta di finanziamenti propri del candidato, salvo che lo stesso spenda meno di 25.000,00, avvalendosi unicamente di denaro proprio.

Solamente in tale ipotesi, l'intera disciplina sul mandatario elettorale non trova applicazione.

La funzione di mandatario elettorale è esclusiva, tant'è che nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario elettorale, nè questi può assumere l'incarico per più di un candidato.

Concretamente il mandatario elettorale registra le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante e provvede alla liquidazione delle spese elettorali, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario o postale. Nell'intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

Il mandatario non è necessario per i candidati che spendono meno di 2.500 euro avvalendosi di denaro proprio, anche se, comunque, devono presentare la dichiarazione al presidente del consiglio comunale.

D) Obbligo di rendicontazione delle spese elettorali - invio al Presidente del Consiglio Comunale.

L'art. 13 della legge 96/2012 s.m.i. estende l'obbligo di presentazione dei consuntivi delle spese elettorali sostenute dai partiti, movimenti politici e liste di candidati che hanno presentato le proprie liste alle elezioni comunali.

In particolare, il comma 7 dell'art. 13 della legge 96/2012, stabilisce, altresì:

- 1) Che in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000;
- 2) Che la dichiarazione di cui all'*articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515*, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.

Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi dei partiti, movimenti politici e liste di candidati, è istituito presso la Sezione regionale della Corte dei Conti un apposito collegio.

È il caso di evidenziare, inoltre, che la Corte di Appello di Palermo, con deliberazione del 15 ottobre 2013 (non risulta modificata) ha deciso che non appartiene al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale il potere di controllo sulle spese elettorali sostenute dai candidati in occasione delle consultazioni per l'elezione del Presidente della Regione e dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana e in occasione delle consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

E) Applicabilità della normativa in Sicilia.

Al fine di fornire ai destinatari della presente un'informazione completa sulla normativa della quale trattasi, è opportuno evidenziare che la Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, - Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 5°, in occasione delle ultime elezioni amministrative comunali, ha diramato un comunicato, a firma del Direttore Generale, dal quale si evince che la legge 96/2012, che ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge 515/1993 in materia di limiti di spesa per la campagna elettorale, anche alle elezioni comunali di enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, limitazioni e regole riportate nella presente nota, anche se sommariamente, non sarebbe direttamente applicabile in Sicilia in assenza di recepimento da parte del legislatore regionale.

Risulta, tuttavia, che sono state poste in essere, in passato, iniziative da parte della Corte dei Conti, finalizzate a verificare il rispetto della normativa della quale trattasi.

La presente nota è posta a disposizione dei destinatari e di chiunque ne abbia interesse mediante pubblicazione nell'apposito spazio del sito internet istituzionale dedicato alle elezioni comunali 2020.

Marsala, 27 agosto 2020

Il Segretario Generale
(Triolo)